



Diritti di copia apposti
sull'originale riscossi
per Euro 1,32

N. 203/11 R.G.A.C.

Il Tribunale di Mantova, quale giudice del reclamo, così composto:

| | |
|----------------------|------------------|
| dott. Filippo Nora | presidente |
| dott. Andrea Gibelli | giudice |
| dott. Luigi Bettini | giudice relatore |

letti gli atti, gli atti a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- IL CASO**
- con ricorso del 19/1/11 B. ~~_____~~ ex art. 26 R.D. n. 267/42 svolgeva reclamo avverso l'ordinanza del giudice delegato che rigettava l'istanza di sospensione della vendita della sua casa di abitazione; affermava che: 1) era fallito con sentenza del Tribunale di Mantova n. 13/09 del 18/3/09; 2) nell'ambito della procedura concorsuale erano stati messi in vendita tutti i suoi beni, compresa la casa di abitazione; 3) aveva svolto istanza al giudice delegato di sospensione della vendita di tale casa, che però era stata rigettata, nonostante il parere favorevole del comitato dei creditori e la non opposizione del curatore fallimentare; 4) il provvedimento era erroneo poiché ex art. 47/2 R.D. n. 267/42 non poteva essere venduta la casa di abitazione del fallito se prima non fosse stato liquidato il resto dell'attivo fallimentare - essendo tutelato in via primaria il diritto di abitazione - e, nel caso di specie, il ricavo già realizzato nelle vendite già compiute e quello che si sarebbe presumibilmente realizzato in quelle ancora da compiere rendeva inutile la vendita della casa di abitazione, essendo sufficienti gli altri ricavi a soddisfare tutti i creditori; 5) la sentenza di fallimento non era ancora passata in giudicato; chiedeva pertanto la sospensione della vendita, in riforma del gravato provvedimento, avendo il giudice delegato erroneamente interpretato il citato art. 47;
- si costituiva in giudizio la curatela fallimentare chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato in fatto ed in diritto; affermava che: 1) l'art. 47/2 R.D. n. 267/42 consentiva al

fallito di restare nella propria abitazione fino alla vendita di essa ma non imponeva al giudice delegato di venderla solo dopo avere venduto tutti gli altri beni appartenenti all'attivo fallimentare; 2) i ricavi finora realizzati dalle vendite degli altri beni dovevano essere calcolati al netto delle imposte e non al lordo di esse, come compiuto dal reclamante; 3) per le vendite non ancora compiute le stime dei beni indicavano solo il presumibile valore di realizzo delle future vendite, cosicché non v'era alcuna certezza dell'inutilità della vendita della casa di abitazione del fallito; 4) a nulla rilevava il mancato passaggio in giudicato della sentenza di fallimento;

- all'udienza fissata per la comparizione delle parti, all'esito della discussione, il Collegio riservava la decisione;

ritenuto che:

il reclamo è infondato e deve essere rigettato;

ex art. 47/2 R.D. n. 267/42 "la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività"; ad avviso del Collegio essa deve essere intesa nel senso che il fallito ha diritto di vivere nella propria casa di abitazione finché non venga posta in vendita nell'ambito delle operazioni di liquidazioni dell'attivo fallimentare compiute dagli organi della procedura; la norma cioè non obbliga il curatore a vendere la casa per ultima, all'esito della liquidazione di tutti gli altri beni compresi nell'attivo, ma solo a lasciare il debitore nella sua casa di abitazione finché essa non viene venduta; il diritto di abitazione del fallito è sì tutelato dalla norma finché la sua casa non viene posta in vendita, ma non è imposto al curatore alcun ordine alle attività di liquidazione; nulla infatti dice la norma a tale proposito che si limita a riferirsi, genericamente "alla liquidazione delle attività"; dunque la casa di abitazione del fallito può essere venduta insieme agli altri beni e, pertanto, legittimamente è stata posta in vendita nel caso di specie;

- non può inoltre rilevare il fatto che il presumibile valore di realizzo dei beni non ancora venduti sarà tale che, sommato a quello dei beni già venduti, soddisferà interamente i creditori, come vorrebbe il reclamante, appunto perché tale valore è solo presunto, non essendovi alcuna certezza di quale sarà il prezzo di aggiudicazione dei beni non ancora venduti; è vero, come afferma il reclamante, che le operazioni di vendita dovranno essere sospese quando il ricavato complessivo delle vendite raggiungerà l'ammontare complessivo

di tutti i crediti, ma la sospensione avverrà, appunto, quando ciò si verificherà, il che non è – ancora – nel caso di specie;

- né può infine rilevare che la sentenza di fallimento non sia ancora passata in giudicato poiché essa è provvisoriamente esecutiva, come tale legittimamente tutte le operazioni di liquidazione dei beni del fallito;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta il ricorso;

2) condanna B. [redacted] alla rifusione delle spese processuali a favore della curatela fallimentare di B. [redacted], che liquida in complessivi €. 1.085,00, di cui €. 85,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Mantova, 9/2/11

CASO.it

Il presidente


dott. Filippo Nora



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 09 FEB. 2011

IL CANCELLIERE



Data comunicazione alle parti e al

C.T.U. II 10 FEB. 2011

IL CANCELLIERE

